

La comprensione del Codice Deontologico come elemento necessario per una corretta pratica professionale

15 aprile 2016 - Anna Ancona, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Il convegno di oggi nasce da una duplice esigenza a cui tentiamo di dare una prima risposta, l'esigenza espressa dagli iscritti e quella del Consiglio dell'Ordine. Molti iscritti hanno infatti manifestato il bisogno di avere maggiori chiarimenti su alcune indicazioni deontologiche con cui si trovano a confrontarsi nella pratica professionale poiché talvolta non riescono a capire cosa sia effettivamente corretto fare.

Dall'altra parte il Consiglio dell'Ordine è chiamato ad assolvere il compito di vegliare sugli iscritti e sulla loro corretta pratica professionale, trovandosi talvolta di fronte a colleghi che hanno involontariamente infranto il codice per il fatto che non lo avevano compreso bene. In questi casi, pur dovendo intervenire comunque a livello disciplinare, rimane il dispiacere di avere solo un ruolo sanzionatorio. In altri casi, invece, la cosa che fa più dispiacere è rilevare come spesso il Codice deontologico venga vissuto dagli iscritti come un obbligo che tarpa le ali alla creatività, come regola castrante che è bene rispettare per non incorrere in sanzioni disciplinari, oppure come regole limitanti che è furbo tentare di aggirare.

La nostra professione, anche se ancora giovane, ha ormai l'età di circa 25 anni. Ci si potrebbe attendere che la Deontologia professionale sia ormai digerita e che faccia parte intrinseca della formazione. Così non è, siamo lontani. E' da pochi anni che alcuni corsi di laurea in Psicologia hanno inserito l'insegnamento del codice; è da pochi anni che agli esami di Stato per l'iscrizione all'Albo si testa anche la conoscenza dell'etica professionale.

Inoltre, dal lontano 1998, anno di entrata in vigore del Codice Deontologico, sono passati tanti anni. Il numero degli iscritti è notevolmente aumentato; le condizioni di lavoro sono notevolmente cambiate. I colleghi dipendenti pubblici sono sempre meno; i liberi professionisti sempre di più. La competizione è elevata rispetto ad una offerta lavorativa assai bassa. Il mercato del lavoro - se vogliamo parlare in termini strettamente economici - è saturo; troppo spesso la necessità spinge a modalità di procacciamento lavoro non sempre adeguate e rispettose, facendo dimenticare, anche involontariamente e per scarsa riflessione, i fondamenti etici della nostra professione.

Di fronte a questa complessità, come Consiglio, preferiamo assumere un ruolo più attivo e preventivo, cercando di informare, formare, diffondere la cultura dell'etica profonda che caratterizza la nostra professione.

Per questo il mio intervento di oggi sarà dedicato a cercare di ritrovare nelle tracce della nostra storia professionale e delle leggi che ci riguardano, il significato etico della nostra professione e del nostro Codice Deontologico. Lascero poi la parola ai colleghi dell'Osservatorio e della

Commissione Deontologica del Consiglio Nazionale dell'Ordine nonché ai consulenti legali del nostro Ordine che entreranno nello specifico di alcuni punti critici del nostro Codice.

Punti critici non perchè lo siano di per sé, ma perchè sono quelli che vengono infranti più frequentemente, forse perchè non è chiara la loro ratio o perchè involontariamente sono più vischiosi e fanno fare facili scivoloni.

Infatti, le statistiche dell'Ordine riportano sanzioni frequenti per quanto riguarda gli articoli:

2 e 38, sul decoro e dignità della professione e sul suo corretto esercizio;

3, sulla responsabilità sociale derivante dal fatto che lo psicologo può intervenire significativamente nella vita degli altri;

4, sul rispetto della dignità, del diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione, all'autonomia; sul rispetto delle opinioni e credenze, astenendosi a imporre il suo sistema di valori;

7, sull'importanza di esprimere valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta o su documentazione adeguata ed attendibile;

31, sulla necessità di offrire le nostre prestazioni ad un minore solo con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela;

33, sul rispetto reciproco, sulla lealtà e sulla colleganza tra noi colleghi.

STORIA

Prima del 18 Febbraio 1989, la professione di psicologo non era regolamentata. Per esercitare come psicologi non vi erano grosse limitazioni, non era obbligatoria una laurea specifica. Vi erano specializzazioni post lauream aperte a laureati in filosofia o lettere, ma in fondo chiunque avesse fatto un qualche corso o avesse partecipato a seminari formativi sulla psicologia, poteva decidere di fare colloqui psicologici, senza correre il rischio di essere perseguiti legalmente per esercizio abusivo della professione. Le prime facoltà di Psicologia furono istituite nei primi anni '70, ma fino al 1989 chi si laureava poteva iniziare ad esercitare subito, talvolta vincendo un concorso pubblico, talaltra aprendosi uno studio.

Possiamo dire che in quegli anni il quadro dell'esercizio della psicologia era piuttosto selvaggio; non vi era tutela alcuna non solo dei professionisti adeguatamente formati ma anche e soprattutto degli utenti.

La L.56 del 18 Febbraio 1989 fu voluta fortemente da tutti coloro che esercitavano a pieno titolo e la costituzione dell'Albo, pur nelle sue contraddizioni legate a sanatorie concernenti lo stato di fatto, portò al nascere della nostra professione regolamentata e con una sua fisionomia specifica, anche connotata eticamente.

Vi ricordo che grazie all'appartenenza ad un Ordine abbiamo la possibilità di contrastare l'esercizio abusivo della professione; abbiamo ormai molte sentenze a nostro favore. Desidero citarvene, oggi

una di queste, non come esempio del contrasto all'abusivismo, ma perché sentenza significativa proprio perché riconosce la specificità della nostra professione. Mi sto riferendo alla recente sentenza del TAR del Lazio, datata 17.11.2015, che vede accolto il ricorso del Consiglio Nazionale dell'Ordine contro l'inserimento dell'Assocounseling nell'elenco delle professioni non regolamentate. Nella lunga motivazione che analizza le ragioni per l'accoglimento del ricorso del CNOP possiamo leggere testualmente: "la gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica" e ancora: "il disagio psichico, anche fuori da contesti clinici, rientra nelle competenze della professione sanitaria dello psicologo". La sentenza analizza anche l'art.1 della L.56/89 e conclude che l'attività di counseling non può che appartenere alla nostra professione. Nella sentenza ci sono anche molti riferimenti alla nostra formazione, dalla laurea all'iscrizione all'Albo.

L' art. 1 della L. 56 traccia la nostra specificità: "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tal senso."

Nel delineare la nostra professione, implicitamente l'art.1 delinea anche le finalità della nostra professione: prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, sostegno psicologico...per la persona, per il gruppo, per gli organismi sociali, per le comunità. Finalità che comprendono intrinsecamente le caratteristiche etiche della nostra professione. Siamo professionisti che operano per il benessere delle persone e della società in tutte le sue forme. Le persone, i gruppi, le comunità, si rivolgono a noi alla ricerca del benessere, ovvero perché hanno disagi che desiderano superare. Le relazioni che stabiliamo sono relazioni di aiuto, cioè relazioni asimmetriche in cui l'altro, bisognoso, si appoggia e si fida di noi, relazioni in cui abbiamo involontariamente ma inevitabilmente potere. Un potere che va riconosciuto, pensato e gestito con responsabilità per aiutare, non certo per nuocere.

Il nostro Codice Deontologico fu steso da una apposita Commissione del Consiglio Nazionale dell'Ordine sull'indicazione contenuta nell'art. 28 lett. C della L.56/89, indicazione d'obbligo per tutti gli ordinamenti professionali a tutela dei cittadini che si avvalgono dell'opera dei professionisti. La Commissione vagliò gli aspetti etici della nostra professione e li tradusse in regole dando al testo l'articolazione propria di ogni legge, suddividendolo in capitoli e articoli. Il testo così composto fu sottoposto a referendum tra il 1996/1997, divenendo norma vincolante per tutti gli iscritti a partire dal 16 Febbraio 1998.

Ciò significa che il Codice Deontologico non fu imposto, ma approvato e condiviso dalla maggior parte degli psicologi che in esso riconobbero la propria etica professionale e che, con la sua approvazione, si dichiararono implicitamente disposti a rispettarlo.

Da allora il testo non ha subito modifiche, eccezion fatta per l'art.21 che fu sottoposto a referendum nel 2013 e che nacque per “difendere la specificità della professione nei confronti di una concorrenza crescente”.

Il Codice si suddivide in 5 capi: Principi generali; rapporti con l'utenza e la committenza; rapporti con i colleghi; rapporti con la società; norme di attuazione.

L'ETICA CHE ANIMA IL CODICE

Al di là delle riflessioni molteplici che si possono fare e che gli altri relatori faranno, a mio avviso è centrale in tutto il Codice l'attenzione a delineare come doveri deontologici quei comportamenti e atteggiamenti necessari perchè possano realizzarsi le finalità di promozione e di cura proprie dei nostri interventi professionali, a chiunque siano indirizzati, persone o gruppi o comunità.

Nei Principi generali si articolano in modo dettagliato e profondo i contenuti propri della relazione di aiuto. Da un lato infatti si tracciano sia il nostro dovere di promuovere il benessere delle persone, dei gruppi, delle comunità sia la responsabilità che da esso ne deriva; dall'altra emerge l'attenzione ai diritti del paziente/utente/cliente che, in una posizione di bisogno e di fragilità, deve essere tutelato.

E' evidente che non possiamo promuovere il benessere se non rispettando la dignità della persona, la sua riservatezza, la sua autodeterminazione, la sua autonomia, il suo sistema di credenze e valori, il suo orientamento sessuale, il suo stato socio-economico, la sua estrazione sociale, la sua razza. Sostanzialmente, non promuoviamo benessere se non nel rispetto dei diritti umani inalienabili riconosciuti e sanciti dagli artt. 2, 3 e 8 della nostra Costituzione.

Può sembrare facile rispettare questi diritti fondamentali, ma il nostro Codice ci mette in guardia e ci invita a considerare che i nostri atti professionali hanno un peso, una ricaduta sulla vita delle persone, che possiamo influenzarle e condizionarne le scelte di vita. Dobbiamo infatti essere consapevoli che nella relazione di aiuto e di cura si determina un potere inevitabile da parte di chi aiuta sull'altro che, nella sua condizione di bisogno e di dipendenza, può essere facilmente influenzabile. Questo è un terreno particolarmente scivoloso anche perchè l'altro può tendere a sollecitare suggerimenti e comportamenti direttivi. Assumere la responsabilità dei nostri atti non vuol dire solo che se sbagliamo poi ne paghiamo le conseguenze, ma soprattutto che abbiamo il dovere di pensare molto sui nostri interventi, di avere uno sguardo autocritico che permetta di vagliare attentamente il nostro operato.

Assunzione di responsabilità è anche autonomia di intervento. Non possiamo essere responsabili del nostro operato se non siamo liberi di delineare l'intervento che riteniamo opportuno, quello in cui crediamo, scegliendo gli strumenti, le tecniche, i metodi che ci appaiono utili per quella specifica persona o situazione.

Assunzione di responsabilità è anche mantenere un livello adeguato di preparazione professionale. Come possiamo aiutare in modo efficace una persona se non seguiamo l'evoluzione delle tecniche, se non aggiorniamo, alla luce delle scoperte scientifiche, le conoscenze sulle patologie o su nuove tecniche di intervento?

Assunzione di responsabilità, sempre nella relazione di aiuto, è anche l'attenta valutazione dell'attendibilità delle informazioni, dei dati e delle fonti su cui basare le conclusioni, non solo per esprimere valutazioni e giudizi professionali, ma anche per calibrare il nostro intervento.

Se continuiamo a leggere i vari articoli dei Principi generali e a riflettere su di essi, ci potremo rendere conto che gli estensori hanno prestato molta attenzione a prescrivere quei comportamenti, quegli atteggiamenti, quei doveri che sono necessari e essenziali per raggiungere l'obiettivo di promuovere il benessere.

Possiamo riflettere anche sugli altri Capi del Codice con lo stesso sguardo.

Anche in articoli come quelli riguardanti i rapporti tra colleghi, se spremiamo il succo del loro significato, ritroviamo la centralità della relazione di aiuto. Se pensiamo al bene dei destinatari dei nostri interventi, certamente non possiamo esimerci di comunicare le nostre scoperte cliniche o scientifiche perchè possano accrescere il sapere della comunità intera. Allo stesso modo non possiamo esimerci dal collaborare tra noi nella gestione di situazioni che ci vedono coinvolti in più di uno: non serve alla moglie di essere messa contro il marito, non serve ad un figlio due genitori che litigano tra loro. Ancora: non serve a nessuna persona che possa avere bisogno di aiuto psicologico sentir parlare male di quello o quell'altro collega. Dalle nostre maldicenze ciò che i cittadini possono imparare è a fidarsi assai poco di noi, di tutta la categoria.

Da questo punto di vista, vorrei sottolineare che il Codice Deontologico non protegge solo l'utenza, ma anche noi, soprattutto noi, a patto di smettere di vederlo come costrizione e castrazione del nostro intervento, per iniziare a leggerlo come via maestra che è nata dalla riflessione di chi aveva già alle spalle l'esperienza lavorativa e che da essa e dai suoi errori ha imparato.